COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.04.2021

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, nonché ad enti, associazioni, istituzioni e società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private, offrendo lustro al Comune di Ortueri.

2. La cittadinanza onoraria può essere altresì concessa in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità di Ortueri, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica ed umana;
- e) per premiare l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, ovvero con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, o con particolare e meritoria collaborazione alle attività e finalità della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al comune di Ortueri, promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 2 - Iniziativa

1. L'iniziativa del riconoscimento della cittadinanza onoraria di Ortueri può essere promossa singolarmente dal Sindaco, dalla Giunta comunale su proposta di qualsiasi assessore approvata con specifica deliberazione, ovvero da un quinto dei Consiglieri Comunali.

2. I cittadini di Ortueri esercitano l'iniziativa del conferimento della cittadinanza onoraria ai sensi del presente regolamento, mediante proposta sottoscritta da almeno duecentocinquanta elettori.

3. Ogni proposta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

Art. 3 - Competenza

1. Trattandosi di interpretare i sentimenti di tutta la popolazione, la competenza a concedere la cittadinanza onoraria viene individuata nel Consiglio Comunale, che la approva con propria deliberazione.

Art. 4 - Rilascio Attestato

1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato stampato su carta pergamena in formato A3, in duplice originale con il seguente contenuto: (a) l'intestazione "Comune di Ortueri" e l'emblema araldico; (b) gli estremi della deliberazione concessiva; (c) le generalità dell'insignito; (d) le motivazioni del riconoscimento; (e) la data del rilascio; (f) la firma autografa del Sindaco.

2. Copia di tutti gli atti, ivi compreso il secondo originale dell'attestato sono conservati in un apposito fascicolo istituito presso l'ufficio del Sindaco.

3. Presso lo stesso ufficio è altresì istituito un Albo dei cittadini onorari di Ortueri, nel quale sono iscritti tutti coloro ai quali è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".

Art. 5 - Cerimonia di conferimento

1. La cerimonia di conferimento avviene in Consiglio comunale in seduta pubblica e solenne, indetta dal Sindaco.

2. Alla stessa seduta possono essere invitate le autorità locali civili, militari e religiose.

Art. 6 - Cerimonie pubbliche

1. I cittadini onorari del Comune di Ortueri saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.

Art. 7 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso ai fini del presente regolamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi delle norme in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione